

(N. 713)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PALLASTRELLI, TARTUFOLI, MEDICI, DI ROCCO, PIEMONTE, SALOMONE e CARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1949

Firma dei tipi di frazionamento catastale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, riportando all'articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 321, che contempla il frazionamento delle particelle catastali, prescrive che il tipo relativo sia firmato « da un ingegnere, geometra o perito agrimensore » e la legge 17 agosto 1941, n. 1043, modificando il testo unico, all'articolo 1 - comma 3° - dispone aggiunte all'articolo 57 di questo, ma lascia immutato quanto riguarda i professionisti autorizzati a firmare tale tipo.

Ora, è da considerarsi che il regio decreto 25 novembre 1929 n. 2248, approvava il regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie, e il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 quello per l'esercizio professionale dei periti agrari.

Agli articoli 17 - 1° capoverso - rispettivamente dei due regolamenti, si dichiara che « restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 18 a 23, del Regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,

per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari ». Tale regolamento è quello che riguarda la professione di geometra.

L'articolo 19 di questo regolamento attribuisce, tra l'altro ai dottori in scienze agrarie (che già per il loro regolamento - articolo 16 - avevano attribuita la stima dei fondi rustici) anche la divisione dei fondi rustici, attribuzione che non aveva bisogno di essere specificata in tale sede per i periti agrari, perchè ad essi l'articolo 16 - comma b - del loro regolamento attribuiva già la stima e la divisione dei fondi rustici.

Poichè tanto i dottori in scienze agrarie quanto i periti agrari appartengono al gruppo dei professionisti tecnici, non vi può esser dubbio che la funzione di stimare e dividere i fondi rustici comprenda, oltre alle operazioni di carattere economico, tutte le altre di carattere tecnico. Fra queste necessariamente rientra quella dell'eventuale frazionamento delle particelle catastali, che importa il rilievo e la misura delle

rate, il riparto dei redditi imponibili, la presentazione del tipo agli uffici catastali.

Si comprende la ragione del mancato inserimento dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari nell'articolo 4 della legge del 1901 riprodotto nel testo unico del 1931, perchè all'epoca della legge 1901 tali professionisti non avevano nè un regolamento nè un albo professionale, anzi i periti agrari non esistevano affatto, essendo stati creati nel 1933.

Il fatto che anche la legge del 1941 non estendeva ai dottori in scienze agrarie ed ai periti agrari la facoltà di firmare i tipi di frazionamento, non può spiegarsi che pensando ad una semplice dimenticanza del legislatore, che non tenne presente che a quell'epoca tali professio-

nisti avevano un loro regolamento, erano riuniti in ordini e collegi, ed avevano un albo.

Si ritiene perciò che fino a quando il Catasto affiderà alla libera professione la preparazione e la firma dei tipi di frazionamento delle particelle catastali, non possano non coordinarsi le leggi sul catasto con quelle che regolano l'esercizio professionale dei *professionisti tecnici*, che hanno attribuita la funzione della stima e divisione dei fondi rustici, perchè nulla giustificherebbe la esclusione di alcune categorie di essi dalle funzioni relative ai tipi di frazionamento catastale.

Perciò si ritiene necessario provvedere alla emanazione della seguente disposizione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma 3° dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è così modificato nel 1° capoverso:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale ».